



Bando per la selezione di intermediari bancari finalizzato all'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Jeremie FSE

1. Finalità

Con delibera di Giunta regionale n. 8/7687 del 24 luglio 2008, Regione Lombardia ha istituito, nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Occupazione 2007-2013, a valere sulle risorse dell'Asse 3 "*Inclusione Sociale*", il Fondo di investimento Jeremie FSE (di seguito il "Fondo"), finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e destinato al sostegno di micro imprese lombarde, anche individuali, enti *no profit* e operatori del privato sociale con difficoltà di accesso al mercato del credito.

La medesima delibera ha demandato a Finlombarda S.p.A. (di seguito "Finlombarda" o "Committente") la gestione del Fondo e l'esecuzione di tutte le relative procedure attuative. Con successiva delibera di Giunta regionale n. 8/8982 del 20 febbraio 2009 Regione Lombardia ha integrato le risorse finanziarie del Fondo.

Coerentemente con gli obiettivi di inclusione sociale delineati nel POR Occupazione 2007-2013, il presente intervento è finalizzato:

- ad agevolare, mediante la concessione di interventi finanziari, l'accesso al credito da parte di soci cooperatori, anche in stato di disagio o di esclusione sociale (cd. soggetti svantaggiati) che prestino o presteranno attività presso imprese cooperative;
- a consentire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese cooperative che perseguano programmi di inclusione sociale, grazie alla loro ricapitalizzazione da parte dei soci cooperatori beneficiari degli interventi finanziari.

Il Fondo realizza le sopradette finalità operando in qualità di "fondo di fondi", ovvero per il tramite di intermediari bancari selezionati secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al presente bando, al fine di impiegare le risorse finanziarie del Fondo attraverso gli strumenti finanziari nel seguito descritti.

2. Definizioni

Ai fini del presente bando, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi specificamente attribuito:

Aiuto: indica il beneficio che, nel presente bando, si configura come intervento sotto forma di capitale di rischio a favore delle imprese cooperative, effettuato mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei Beneficiari diretti dei finanziamenti.

Banca: indica il soggetto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui al punto 5.1. del presente bando.

Beneficiari diretti: indica le persone fisiche, beneficiarie dell'Intervento finanziario da parte della Banca, che contribuiscono a capitalizzare la Cooperativa presso cui prestano o presteranno la propria attività come soci cooperatori, con le risorse finanziarie concesse.

Contratto: indica il contratto che sarà stipulato tra Finlombarda e la Banca cui sarà aggiudicato il Lotto Finanziario ai sensi del presente bando. Il Contratto regolerà i



rapporti tra Finlombarda e la Banca, secondo lo schema che, allegato al presente bando (Allegato 1 "Schema di contratto"), ne rappresenta parte integrante e sostanziale.

Cooperativa : indica la società che, alla data di presentazione della domanda di accesso all'Intervento finanziario da parte del socio cooperatore, sia stata costituita ai sensi degli artt. 2511 e ss. del c.c., risulti regolarmente iscritta nell'albo di cui al d.m. del 23 giugno 2004 c.s.m.i., sia operativa da almeno 12 (dodici) mesi ed in possesso di almeno un bilancio approvato.

Ai fini del presente bando la definizione di società Cooperativa comprende:

- le cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1 lettera a. (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) e b.(svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) della legge n. 381/91 ("Disciplina delle cooperative sociali");
- le cooperative di produzione e lavoro, a condizione che la forza lavoro rappresentata da Soggetti Svantaggiati corrisponda ad almeno il 30% (trenta per cento) della residua forza lavoro.

Fondo: indica il Fondo di investimento Jeremie FSE, di cui alle delibere della Giunta Regionale della Lombardia del 24 luglio 2008 n. 8/7687 e del 20 febbraio 2009 n. 8/8982. Ai fini del presente bando la dotazione del Fondo è pari a euro 9.000.000,00 (novemilioni/00).

Fondo di Garanzia: indica la quota parte del Lotto Finanziario, pari ad un massimo del 10% (dieci per cento), costituita e depositata presso la Banca (*cash collateral*) a copertura di eventuali prime perdite derivanti dal portafoglio degli Interventi finanziari, per la componente *amortizing*, fino all'80% (ottanta per cento) della stessa.

Intervento finanziario: indica ciascun finanziamento di importo pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00), concesso ai Beneficiari diretti ed articolato secondo quanto specificato al successivo punto 3.2.

Lotto Finanziario: indica ciascuna dotazione finanziaria di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) messa a disposizione delle Banche, con impegno di queste ultime, in caso di aggiudicazione, ad erogare Interventi finanziari ai Beneficiari diretti, secondo quanto previsto nel presente bando.

Soggetti Svantaggiati: indica i soggetti elencati nell'Allegato 2 al presente bando

3. Utilizzo del Fondo

3.1 Suddivisione del Fondo in Lotti Finanziari

Il Fondo è suddiviso in 3 (tre) Lotti Finanziari di pari importo.

Nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai punti 5 e 6 del presente bando, ciascuna Banca potrà aggiudicarsi un solo Lotto Finanziario.

3.2 Modalità di utilizzo del Lotto Finanziario

Il Lotto Finanziario verrà utilizzato dalla Banca per la concessione degli Interventi finanziari, secondo quanto precisato nel successivo punto 4.

L'Intervento finanziario concesso dalla Banca sarà costituito da due componenti:



- 1) la prima componente (componente *amortizing*), di importo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), è rappresentata da un finanziamento di durata pari a 5 (cinque) anni, a tasso fisso, rimborsabile con ammortamento su base mensile. Tale componente sarà erogata dalla Banca a valere su risorse finanziarie proprie e sarà garantita, a prima richiesta, dal Fondo di Garanzia, entro il limite massimo del 10% (dieci per cento) del valore del Lotto Finanziario;
- 2) la seconda componente (componente *bullet*), di importo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), è rappresentata da un finanziamento a tasso zero, di durata pari a 5 (cinque) anni, rimborsabile in un'unica soluzione alla scadenza, secondo quanto precisato nel successivo punto 4. Tale componente sarà erogata dalla Banca a valere sulle risorse del Lotto Finanziario aggiudicato, non destinate al Fondo di Garanzia.

3.3. Concessione del Lotto Finanziario

La concessione del Lotto Finanziario alla Banca aggiudicataria avverrà in un'unica soluzione, successivamente alla sottoscrizione del Contratto tra Finlombarda e la Banca, secondo le modalità di seguito stabilite.

Il Lotto Finanziario sarà accreditato su due distinti conti correnti aperti presso la Banca; i conti correnti dovranno essere intestati a Finlombarda, vincolati e destinati esclusivamente alle finalità del presente bando e nello specifico:

- (a) un conto corrente, denominato "Jeremie FSE Bando 2010 – Fondo Garanzia", destinato al deposito del Fondo di Garanzia;
- (b) un conto corrente denominato "Jeremie FSE Bando 2010 – Fondo Erogazione", destinato al deposito del Lotto Finanziario, al netto del Fondo di Garanzia.

Il Lotto Finanziario resterà vincolato sui conti correnti sino ad estinzione dei rapporti derivanti dall'erogazione degli Interventi finanziari.

I conti correnti avranno le caratteristiche di depositi fruttiferi, senza spese di gestione, a cui saranno applicate le condizioni finanziarie – in termini di tasso attivo sulle giacenze - offerte dalla Banca in sede di partecipazione al presente bando.

L'accREDITAMENTO del Lotto Finanziario sui sopradetti conti correnti determinerà i seguenti impegni in capo alla Banca:

- (i) avviare l'attività di concessione degli Interventi finanziari in favore dei Beneficiari diretti entro 3 (tre) mesi dalla data in cui il Lotto Finanziario sia stato accreditato ed impegnare completamente il Lotto Finanziario entro 12 (dodici) mesi dalla data di accreditamento dello stesso;
- (ii) decorsi 3 (tre) mesi dall'accREDITAMENTO senza che sia stato concesso alcun Intervento finanziario, la Banca dovrà restituire a Finlombarda l'intero importo del Lotto Finanziario. Le somme restituite saranno assegnate secondo quanto previsto nel successivo punto 5.2.3.;
- (iii) decorsi 12 (dodici) mesi dall'accREDITAMENTO senza che il Lotto Finanziario sia stato completamente impegnato, la Banca dovrà restituire a Finlombarda la residua quota non impegnata;
- (iv) disporre delle giacenze dei conti correnti relative al Lotto Finanziario, esclusivamente per:
 - a. corrispondere la componente *bullet* degli Interventi finanziari concessi;
 - b. escutere le garanzie entro i limiti dell'80% (ottanta per cento) del valore della componente *amortizing* degli Interventi finanziari in *default* e, comunque entro il valore dell'importo del Fondo di Garanzia;
- (v) restituire a Finlombarda i fondi maggiorati degli interessi maturati e non ancora corrisposti, relativi ad eventuali garanzie concesse entro il termine



- dei 12 (dodici) mesi di cui al punto (i) che precede, scadute senza che ci sia stata escussione;
- (vi) inviare a Finlombarda, con cadenza semestrale e, limitatamente al primo anno di operatività, con cadenza quadrimestrale, un'informativa, secondo il contenuto definito nel Contratto, che dia conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti:
 - richieste di Intervento finanziario ricevute ed esito della relativa istruttoria;
 - Interventi finanziari erogati, con dettaglio degli importi erogati, dei nominativi dei Beneficiari diretti, delle Cooperative presso cui prestano attività, delle condizioni applicate e della quota di garanzia impegnata;
 - escussioni delle garanzie effettuate e/o recuperi dopo dette escussioni dei crediti garantiti;
 - (vii) valutare la concessione dell'Intervento finanziario anche alla luce della sua funzionalità rispetto a programmi di consolidamento, sviluppo e inclusione sociale delle attività delle Cooperative;
 - (viii) erogare alla Cooperativa l'importo dell'Intervento finanziario concesso in un'unica soluzione sulla base delle condizioni economico-finanziarie offerte; in particolare, il tasso da applicare sulla componente *amortizing* sarà pari all'IRS cinque anni, rilevato due giorni antecedenti alla sottoscrizione del contratto di Intervento finanziario, maggiorato del margine di credito (*spread*) che non potrà essere superiore a quanto dichiarato dalla Banca in sede di offerta;
 - (ix) conformarsi agli impegni previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e/o di promozione di fondi comunitari. Tali impegni saranno precisati nel Contratto;
 - (x) restituire a Finlombarda la quota parte dell'Intervento finanziario corrispondente alla componente *bullet* che sia stata rimborsata dal Beneficiario diretto;
 - (xi) per le ipotesi in cui il Beneficiario diretto perdesse la qualità di socio della Cooperativa prima della scadenza dell'Intervento finanziario, a garanzia della componente *bullet* di ciascun Intervento finanziario, la Banca acquisirà, in sede di stipula del contratto di finanziamento, i crediti vantati dal Beneficiario nei confronti della Cooperativa, dietro consenso espresso della stessa;
 - (xii) la Banca non potrà richiedere né ottenere dal Beneficiario diretto e/o per conto del Beneficiario diretto garanzie reali e/o personali ulteriori rispetto alle garanzie a valere sul Fondo di Garanzia, salvo quanto previsto al punto precedente;
 - (xiii) la Banca non potrà addebitare al Beneficiario diretto altri costi oltre quelli dichiarati in sede di offerta e, comunque, questi non potranno comprendere oneri accessori ulteriori rispetto alle spese di istruttoria;
 - (xiv) agire, anche in nome e per conto di Finlombarda, nei confronti dei Beneficiari diretti per il recupero dei crediti derivanti dall'Intervento finanziario concesso.

3.4. Remunerazione del Lotto Finanziario

Le somme del Lotto Finanziario giacenti presso la Banca sono somme fruttifere. I proventi sono di competenza di Finlombarda.

I conti correnti (e la connessa gestione e movimentazione) non determineranno alcun costo in capo a Finlombarda ed a valere sul Fondo.



4. Accesso agli Interventi finanziari

L'accesso agli Interventi finanziari avverrà secondo procedura a sportello gestita dalla Banca che provvederà a dare adeguata pubblicità dell'apertura dei termini, della documentazione richiesta e degli elementi oggetto di valutazione.

La domanda di accesso all'Intervento finanziario dovrà essere presentata da persone fisiche che prestano o presteranno la propria attività come soci cooperatori presso le Cooperative, aventi le caratteristiche specificate al precedente punto 2

Possono accedere agli Interventi finanziari fino ad un massimo di 50 (cinquanta) soci cooperatori per singola Cooperativa: pertanto i Beneficiari diretti degli Interventi Finanziari potranno sottoscrivere e versare un importo, a titolo di capitale sociale, complessivamente non superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascuna Cooperativa, fatti salvi i limiti di cui al punto 7 "*Regime degli Aiuti*" del presente bando.

A seguito dell'esito positivo dell'attività istruttoria, la Banca sottoscriverà con il Beneficiario diretto un contratto di Intervento finanziario, provvedendo successivamente alla erogazione dell'importo totale dello stesso a favore della Cooperativa.

Ogni Beneficiario diretto potrà essere destinatario di un solo Intervento finanziario.

4.1. Contratto di Intervento finanziario

Il contratto prevederà la concessione di un Intervento finanziario destinato alla sottoscrizione di capitale delle Cooperative da parte del Beneficiario diretto, per un importo complessivo pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00), da accreditarsi sul conto corrente della Cooperativa presso cui presta o presterà attività il Beneficiario diretto.

Per la componente *amortizing* dell'Intervento finanziario unico debitore obbligato è il Beneficiario diretto; per la componente *bullet* unico debitore obbligato è il Beneficiario diretto. Nel caso in cui il Beneficiario diretto presti, ininterrottamente, per l'intera durata dell'Intervento finanziario, la propria attività presso la Cooperativa di cui è socio, non sarà dovuto il rimborso della componente *bullet*.

4.2. Escussione della garanzia

Le somme vincolate a garanzia degli Interventi finanziari concessi possono essere escusse, a prima richiesta, dalla Banca successivamente alla declassazione dell'Intervento Finanziario erogato nella sezione "*crediti persi*" (o "*crediti inesigibili*") secondo le procedure applicate in linea generale dalla Banca, per quanto riguarda la quota parte garantita della componente *amortizing*, restando inteso che, in mancanza di escussione, gli importi vincolati in favore della Banca ritorneranno nella piena disponibilità di Finlombarda.

Qualora a seguito dell'escussione della garanzia venisse recuperato, in tutto o in parte, il credito garantito, la Banca dovrà restituire a Finlombarda un importo pari all'ammontare recuperato.



5. Modalità di accesso al bando

5.1. Fase di accreditamento

5.1.1. Requisiti per l'accreditamento

Hanno titolo per essere accreditati ai fini della presente procedura e possono, pertanto, presentare domanda di partecipazione, sia in forma singola, che in raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo:

- a) i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993, in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 385/1993;
- b) i soggetti che esercitano l'attività bancaria in Italia ai sensi dell'art. 16, comma 3 del d. lgs. n.385/1993, in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 385/1993;
- c) i soggetti iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del d. lgs. n. 385/1993 che facciano parte di un gruppo bancario, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 60 e ss. del d.lgs. n. 385/1993;
- d) le società, in qualunque forma costituite, tra i soggetti di cui ai precedenti punti a) e b), con potere di rappresentanza dei propri soci.

I predetti soggetti possono presentare domanda di partecipazione ed essere accreditati a condizione che:

- i. non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 34 comma 2 e 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- ii. non sussista alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa;
- iii. i cui esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 161 del 18.03.1998 ed al d.m. n. 516 del 30.12. 1998.

5.1.2. Procedura per l'accreditamento

I soggetti che presentano domanda di partecipazione, ivi compresi i partecipanti ad eventuali raggruppamenti temporanei di imprese, sia in qualità di mandatarie che di mandanti, sono tenuti ad attestare, a pena di esclusione dalla presente procedura, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000, il possesso dei sopradetti requisiti per l'accreditamento.

Ai fini dell'accreditamento, Finlombarda procederà alla verifica della ricezione del plico in conformità a quanto previsto dal punto 6 del presente bando ed alla verifica, in particolare, del contenuto della busta "*Istanza di partecipazione e dichiarazioni a corredo - Fase di accreditamento*", accertando, sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate, il possesso dei requisiti di cui al punto 5.1.1.

Si precisa che per i raggruppamenti temporanei di imprese e per le società di cui alla lettera d) del punto 5.1.1, i requisiti di accreditamento devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento e da ciascun socio, secondo quanto previsto al punto 5.1.1.

All'esito positivo della verifica in ordine al possesso dei requisiti per l'accreditamento, Finlombarda procederà a stilare un elenco di soggetti accreditati, dandone comunicazione agli interessati.

La completa, corretta e regolare allegazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni a corredo è condizione essenziale per l'ammissione alla fase di valutazione delle proposte di investimento.



5.1.3. Ulteriori dichiarazioni relative alle attività di informazione e promozione

I soggetti che presentano domanda di partecipazione sono tenuti a dichiarare, in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. n. 445/2000, l'impegno ad indicare nell'ambito di qualunque attività promozionale che verrà svolta, l'apporto finanziario all'operazione fornito dalla Regione Lombardia a mezzo del Fondo, secondo le modalità di comunicazione che verranno definite nel Contratto.

5.2. Fase di valutazione

5.2.1. Valutazione delle proposte di investimento

La fase di valutazione delle proposte di investimento presentate dalle Banche sarà svolta, successivamente alla fase di accreditamento, da apposita commissione, nominata da Finlombarda dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

La commissione procederà alla verifica della busta "Proposta di Investimento", al cui interno sono contenute le buste relative agli elementi tecnico-qualitativi (busta A), ed agli elementi economico-finanziari (busta B); quindi alla attribuzione dei punteggi, dapprima agli elementi tecnico-qualitativi, indi a quelli economico-finanziari, secondo quanto indicato nella tabella sottostante.

Le proposte saranno poste in graduatoria decrescente ed aggiudicate ai primi soggetti in graduatoria sino ad esaurimento dei Lotti finanziari disponibili.

	Elementi	Punteggi Max	Sub-punteggi Max
1.	Elementi tecnico-qualitativi	50	
1.1	Struttura distributiva e operativa dedicata all'intervento		15
1.2	Modalità di valutazione delle richieste di Intervento finanziario		15
1.3	Tempi medi di istruttoria, deliberazione ed erogazione		10
1.4	Azioni di promozione e di sviluppo dell'intervento		10
2	Elementi economico-finanziari	50	
2.1	Livello dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) massimo previsto a carico del Beneficiario diretto		30
2.2	Quota del Lotto finanziario destinata a garanzia della componente <i>amortizing</i>		15
2.3	Tasso di interesse attivo sul conto corrente		5
	PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO	100	

5.2.2. Contenuti delle proposte di investimento

La Proposta di investimento dovrà contenere, in relazione ai singoli elementi oggetto di valutazione quanto segue:

Elementi tecnico-qualitativi

Elemento 1.1 : Struttura distributiva e operativa dedicata all'intervento (punti 15)

I concorrenti dovranno indicare, mediante la compilazione della tabella contenuta nell'Allegato 3 (Tabella A), la capillarità nella copertura del territorio tramite il numero



di sportelli che si intendono utilizzare per la realizzazione dell'intervento in ogni singola provincia e il numero di comuni per singola provincia presso cui insiste almeno uno sportello. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte di investimento che presentino la maggiore capillarità nella copertura del territorio lombardo.

Elemento 1.2: Modalità di valutazione delle richieste di Intervento finanziario (punti 15)

I concorrenti dovranno descrivere le modalità previste per la valutazione dei Beneficiari diretti, individuando modalità istruttorie basate anche sulla valutazione delle Cooperative da capitalizzare e dei programmi di consolidamento, sviluppo e inclusione sociale che esse intendono realizzare. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte di investimento che presentino modalità istruttorie che consentano di ponderare il merito creditizio dei Beneficiari diretti con quello dell'iniziativa imprenditoriale collegata.

Elemento 1.3 : Tempi medi di istruttoria, deliberazione ed erogazione (punti 10)

I concorrenti dovranno descrivere le procedure di valutazione del credito proposte, avendo cura di dettagliarle con riferimento all'organo deliberante competente e ai tempi medi di concessione del credito.

Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte di investimento che presentino minori tempi attesi di concessione del credito.

Elemento 1.4 : Azioni di promozione e sviluppo dell'intervento (punti 10)

I concorrenti dovranno descrivere il piano di attività promozionale che essi intendono attivare (a titolo esemplificativo: marketing, ufficio stampa, promozione istituzionale) e le relative tempistiche, nonché gli strumenti che intendono utilizzare (a titolo esemplificativo: brochure, leaflet, poster eventi, convegni e seminari). Si precisa che, conformemente a quanto indicato nel presente bando, tutte le attività promozionali dovranno esplicitare il cofinanziamento all'operazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) del POR Occupazione 2007-13 della Regione Lombardia mediante la messa a disposizione del "Fondo di investimento JEREMIE FSE". Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le offerte che presentino il piano di attività promozionale più efficace rispetto al target di riferimento in termini di azioni, strumenti e tempi previsti.

Elementi economico-finanziari

I concorrenti dovranno indicare, mediante la compilazione della tabella contenuta nell'Allegato 3 (Tabella B), i seguenti elementi:

Elemento 2.1 : Livello dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) massimo previsto a carico del Beneficiario diretto (punti 30)

I concorrenti dovranno indicare:

(i) gli elementi necessari per la determinazione dell'indicatore sintetico di costo (ISC) relativo all'Intervento finanziario in base alle regole specificate nella normativa in materia di trasparenza delle condizioni dei servizi bancari e finanziari, e nello specifico:

- il margine di credito massimo che si impegnano ad applicare (*spread*) rispetto al tasso di riferimento (IRS 5 anni);
- la commissione di istruttoria (ove prevista).

(ii) l'ISC massimo che la Banca si impegna ad applicare all'eventuale conto corrente intestato al Beneficiario diretto e aperto presso la Banca per l'operatività collegata



all'Intervento finanziario. L'ISC dovrà essere calcolato tenendo conto dei parametri assunti da Banca d'Italia con riferimento al profilo di utilizzo "Famiglie con operatività bassa" nell'ambito della normativa sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

Le proposte dovranno contenere obbligatoriamente l'insieme dei dati richiesti nel presente bando, pena l'esclusione della proposta medesima.

Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte di investimento che presentino, l'ISC più basso del costo complessivo applicato al Beneficiario diretto per l'Intervento finanziario e del costo connesso all'eventuale conto corrente, tenuto conto che il punteggio complessivo relativo al presente elemento sarà attribuito per il 90%(novanta per cento) con riguardo all'ISC relativo all'Intervento finanziario e per il 10% (dieci per cento) con riguardo all'ISC massimo dell'eventuale conto corrente.

Elemento 2.2 : Quota del Lotto finanziario destinata a garanzia della componente *amortizing* (punti 15)

I concorrenti dovranno indicare la quota del Lotto finanziario (tenendo conto dell'importo massimo disponibile pari al 10% (dieci per cento) che intendono destinare a garanzia della componente *amortizing* dell'Intervento finanziario.

Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte di investimento che presentino il minor livello di garanzia richiesta.

Elemento 2.3 : Tasso di interesse attivo sul conto corrente (punti 5)

I concorrenti dovranno indicare il tasso di interesse attivo riconosciuto alle giacenze del Lotto Finanziario sui conti correnti; sui medesimi conti non potranno essere applicati oneri e spese di gestione, oltre agli oneri fiscali eventualmente dovuti per legge.

Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte di investimento che presentino il maggiore tasso di interesse attivo.

5.2.3. Redazione della graduatoria

Ai fini della redazione della graduatoria, la commissione procederà, per ciascuna proposta di investimento, alla somma dei punteggi conseguiti in relazione a ciascun elemento di valutazione, attribuendo un punteggio complessivo, sulla base del quale le proposte saranno poste in graduatoria decrescente.

Si precisa che, ai fini dell'inserimento in graduatoria, le proposte di investimento dovranno ottenere un punteggio minimo, quanto agli elementi economico-finanziari, pari a 20 punti.

Nel caso in cui due o più Banche abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, le stesse saranno inserite in graduatoria sulla base del maggior punteggio attribuito in relazione agli elementi economico-finanziari. In caso di parità di punteggio complessivo e di parità in relazione agli elementi economico-finanziari si procederà all'inserimento in graduatoria tenendo presente l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

I Lotti Finanziari saranno attribuiti ai concorrenti classificatisi con punteggio più elevato nella graduatoria redatta così come sopraindicato, fino ad esaurimento dei Lotti finanziari disponibili.

La graduatoria avrà validità per un periodo di 12 mesi dall'aggiudicazione dei Lotti Finanziari.



Nel caso di restituzione del Lotto Finanziario, secondo quanto indicato al punto 3.3 lettera (ii) del presente bando, il medesimo Lotto potrà essere eventualmente aggiudicato con modalità procedurali da definirsi d'intesa con Regione Lombardia. Nel caso in cui i Lotti Finanziari resi disponibili con il presente bando non fossero tutti aggiudicati, Finlombarda si riserva la facoltà di procedere all'esperimento di una nuova procedura per l'assegnazione delle risorse residue.

6. Presentazione delle domande

6.1 Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione, redatte secondo la modulistica allegata al presente bando (Allegato 4), devono essere presentate a Finlombarda S.p.A. e devono essere corredate, a pena di esclusione dalla procedura, dalle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 indicate nel presente bando (e dalle dichiarazioni indicate nella predetta modulistica). Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese la domanda di partecipazione deve, altresì, essere corredata, a pena di esclusione dalla gara:

- quanto ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, da mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- quanto ai raggruppamenti temporanei di imprese costituendi, da dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente l'indicazione dell'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandataria.

Nel caso di soggetti di cui alla lett. d) dell'art. 5.1.1, la domanda di partecipazione deve essere corredata da copia dello statuto della società, da cui si evinca il potere di rappresentanza dei soci, nonché dalla indicazione dei soci che intendono partecipare alla presente procedura.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Banca o da persona abilitata ad impegnare la Banca ed in tale ultimo caso va trasmessa relativa procura.

Il plico contenente la busta con l'Istanza di Partecipazione e le relative dichiarazioni, nonché la busta con la Proposta di Investimento, deve essere, a pena di esclusione dalla procedura, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Le suddette buste dovranno essere, a loro volta, sigillate e controfirmate e recare la dicitura rispettivamente "*Istanza di partecipazione e dichiarazioni a corredo - Fase di accreditamento*"; "*Proposta di Investimento - Fase di valutazione*".

Il plico deve riportare all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "*Bando per la selezione di intermediari bancari finalizzato all'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Jeremie FSE*".

Il plico deve pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore **12,00 del giorno 25 ottobre 2010** al seguente indirizzo: Finlombarda S.p.A., Piazza Belgioioso n. 2, 20121 Milano, Italia, a mezzo di:

- a) servizio postale, con raccomandata A/R;
- b) servizio di corriere espresso (compreso servizio di posta celere);
- c) consegna a mano, con rilascio di ricevuta da parte di Finlombarda.



Finlombarda declina ogni responsabilità in merito alla dispersione del plico o al suo smarrimento da parte del vettore incaricato o del servizio postale.

Finlombarda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti in relazione alla documentazione amministrativa presentata.

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e nell'Allegato 1 "Schema di contratto".

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati da Finlombarda sull'aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in fase di accreditamento. In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà ottemperare a tutte le eventuali prescrizioni impartite da Finlombarda e relative alla documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

La stipula del Contratto dovrà avvenire nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati.

7. Regime degli aiuti

Gli aiuti a favore delle Cooperative verranno concessi sulla base e nel rispetto del regolamento (CE) 1998/2006 (*aiuti cd. de minimis*) e verranno quantificati come disposto dall'art. 2, n. 4, lettera c) del medesimo regolamento.

8. Controlli

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento un controllo, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi.

9. Pubblicazione e informazioni

Il presente bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 10 settembre 2010. Il presente bando viene altresì pubblicato sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) e reso disponibile sul seguente sito "web": <http://www.finlombarda.it>, alla sezione "News".

10. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Ciocca - tel. 0039.02.607441 – fax 0039.02.6074425.

11. Richieste di chiarimenti ed informazioni

Per ogni informazione e chiarimento in relazione al presente bando i concorrenti possono rivolgersi al Responsabile del procedimento, inviando apposita richiesta secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo fax al seguente n. 02.6074425;



- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail: finlombarda@pec.regione.lombardia.it

Le richieste di chiarimento potranno essere formulate fino a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato al punto 6 per la presentazione delle domande di partecipazione. Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno rese pubbliche sul sito <http://www.finlombarda.it>.

12. Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è Finlombarda S.p.A. che opererà nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare al presente bando. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati personali verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.

13. Informazioni complementari

Finlombarda si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna proposta risulti conveniente o idonea in relazione alle finalità del presente intervento. Si riserva altresì di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta di investimento valida, purché conforme alle prescrizioni della presente procedura. Finlombarda, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare o annullare la presente procedura senza che i concorrenti possano avanzare eccezione, pretesa o riserva alcuna.

Finlombarda S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Fabio Ciocca



ALLEGATO 1
SCHEMA DI CONTRATTO

CONVENZIONE

TRA

Finlombarda S.p.A. [...]

E

Banca [...]

(entrambe, di seguito, congiuntamente le “**Parti**”)

PREMESSE:

[... le Premesse ...]

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

TITOLO I : CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – LEGGE APPLICABILE

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana, nonché dalla normativa regionale e comunitaria indicata in premessa e da tutti i provvedimenti/atti ivi richiamati. Alla presente convenzione si applicano, altresì, tutte le disposizioni espressamente richiamate nel testo.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini della presente convenzione, ed in coerenza al Bando, i seguenti termini avranno il significato ad essi attribuito:



Aiuto: indica il beneficio che si configura come intervento sotto forma di capitale di rischio a favore delle Cooperative, effettuato mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei Beneficiari diretti degli Interventi finanziari.

Beneficiari diretti: indica le persone fisiche, beneficiarie dell'Intervento finanziario da parte della Banca, che contribuiscono, con le risorse finanziarie concesse, a capitalizzare la Cooperativa presso cui prestano o presteranno la propria attività come soci cooperatori ai sensi dell'art. 2512 cod. civ.. Ogni Beneficiario diretto potrà essere destinatario di un solo Intervento finanziario.

Componente Amortizing: indica la quota parte a tasso fisso dell'Intervento finanziario di durata pari a 5 (cinque) anni, rimborsabile con ammortamento su base mensile, di importo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00). Tale componente sarà erogata dalla Banca a valere su risorse finanziarie proprie e sarà garantita, a prima richiesta, dal Fondo di Garanzia, per un ammontare massimo pari a euro (.../00), corrispondente al (...)% (... per cento) del valore del Lotto Finanziario, così come da proposta di investimento della Banca.

Componente Bullet: indica la quota parte a tasso zero dell'Intervento finanziario, di durata pari a 5 (cinque) anni, rimborsabile in un'unica soluzione alla scadenza, di importo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00). Nel caso in cui il Beneficiario diretto preli, ininterrottamente, per l'intera durata dell'Intervento finanziario, la propria attività presso la Cooperativa di cui è socio cooperatore ed abbia inoltre rimborsato interamente la componente Amortizing, il rimborso della Componente Bullet non sarà dovuto. Tale componente sarà erogata dalla Banca a valere sulle risorse del Lotto Finanziario aggiudicato, per la parte non destinata al Fondo di Garanzia.

Conti Correnti: indica i due conti correnti intestati a Finlombarda aperti presso la Banca destinati esclusivamente:

- (a) un conto corrente, denominato "Jeremie FSE Bando 2010 – Fondo Garanzia", al deposito del Fondo di Garanzia;
- (b) un conto corrente denominato "Jeremie FSE Bando 2010 – Fondo Erogazione", al deposito del Lotto Finanziario, al netto del Fondo di Garanzia.

Contratto di Intervento finanziario: indica il contratto stipulato tra la Banca e il Beneficiario diretto.

Cooperativa: indica la società di cui agli artt. 2511 e ss. del c.c., iscritta nell'albo di cui al d.m. del 23 giugno 2004 c.s.m.i. Ai fini della presente convenzione, la definizione comprende:

- le cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1 lettera a. (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) e b. (svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) della legge n. 381/91 ("Disciplina delle cooperative sociali");
- le cooperative di produzione e lavoro, a condizione che la forza lavoro rappresentata da Soggetti Svantaggiati corrisponda ad almeno il 30% (trenta per cento) della residua forza lavoro.

Alla data della presentazione della domanda di accesso all'Intervento finanziario da parte del Beneficiario diretto, la Cooperativa di riferimento del socio cooperatore medesimo deve essere esistente ed operativa da almeno 12 mesi e deve possedere almeno un bilancio approvato.



Data di Accredito: indica la data di valuta dell'accredito del Lotto Finanziario sui Conti Correnti, come specificata al successivo articolo 5.

Default: indica l'evento per cui, in seguito all'inadempimento del Beneficiario diretto relativamente agli obblighi di rimborso della Componente Amortizing, il credito derivante dalla Componente Amortizing viene declassato e riclassificato dalla Banca (secondo le procedure da questa adottate) determinandone il passaggio di status a "crediti persi" (o "crediti inesigibili").

Fondo: indica il Fondo di investimento Jeremie FSE, di cui alle delibere della Giunta Regionale della Lombardia del 24 luglio 2008 n. 8/7687 e del 20 febbraio 2009 n. 8/8982.

Fondo di Garanzia: indica la quota parte del Lotto Finanziario, pari al (...)% (... per cento) dello stesso, secondo quanto indicato nella proposta di investimento, costituita e depositata sull'apposito Conto Corrente (*cash collateral*) a copertura di eventuali prime perdite derivanti dal portafoglio degli Interventi finanziari, fino ad un massimo dell'80% (ottanta per cento) della Componente Amortizing di ogni singolo Intervento finanziario.

Intervento finanziario: indica ciascun finanziamento di importo pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00) concesso ai Beneficiari diretti, composto da Componente Amortizing e Componente Bullet.

Lotto Finanziario: indica la dotazione finanziaria pari ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), messa a disposizione della Banca al fine di concedere Interventi finanziari ai Beneficiari diretti, secondo quanto previsto nel Bando e nella presente convenzione.

Soggetti Svantaggiati: indica i soggetti elencati nell'Allegato (...) della presente convenzione.

ART. 4 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina i rapporti tra Finlombarda e la Banca relativamente alle modalità di utilizzo del Lotto Finanziario ed agli obblighi ad esse afferenti, nonché alle modalità di accesso agli Interventi finanziari da parte dei Beneficiari diretti ed agli obblighi ad esse afferenti, secondo quanto previsto nella documentazione di gara indicata nelle premesse, nella proposta di investimento presentata dalla Banca e negli articoli che seguono.

ART. 5 - CONCESSIONE DEL LOTTO FINANZIARIO

Entro 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, Finlombarda provvederà ad accendere i Conti Correnti presso la Banca e a versare il Lotto Finanziario aggiudicato in un'unica soluzione.

I Conti Correnti avranno le caratteristiche di un deposito fruttifero al quale sarà applicato un tasso di interesse sulle somme ivi giacenti pari al tasso (...) lordo, con liquidazione (...) degli interessi, senza costi, oneri e/o spese di alcun tipo fatte salve



le imposte di legge. Resta sin d'ora inteso che gli interessi attivi dei Conti Correnti sono nella disponibilità di Finlombarda, quale gestore del Fondo e non sono vincolati ai fini della presente convenzione.

TITOLO II: OBBLIGHI ED ATTIVITÀ DELLA BANCA

ART. 6 - OBBLIGHI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL LOTTO FINANZIARIO

La Banca dovrà utilizzare il Lotto Finanziario esclusivamente per:

- a) corrispondere la Componente Bullet degli Interventi finanziari concessi, limitatamente al (...) % (...per cento) del medesimo Lotto Finanziario;
- b) escutere le garanzie entro i limiti dell'80% (ottanta per cento) del valore della Componente Amortizing dei singoli Interventi finanziari in Default, limitatamente al (...) % (... per cento) del medesimo Lotto Finanziario.

La Banca dovrà avviare l'attività di concessione degli Interventi finanziari in favore dei Beneficiari diretti entro 3 (tre) mesi dalla Data di Accredito; l'attività di concessione degli Interventi finanziari si intenderà avviata con la deliberazione di n. 1 (uno) Intervento finanziario.

La Banca dovrà, altresì:

- (i) impegnare completamente il Lotto Finanziario, limitatamente alla Componente Bullet, entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla Data di Accredito; il Lotto Finanziario si intenderà completamente impegnato a fronte della deliberazione da parte della Banca di Interventi finanziari per un importo complessivo pari a euro (...) (.../00);
- (ii) restituire a Finlombarda l'intero importo del Lotto Finanziario, qualora non sia stato deliberato alcun Intervento finanziario nel termine di 3 (tre) mesi dalla Data di Accredito. A tal fine la Banca provvederà a comunicare a Finlombarda in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del predetto termine, la mancata concessione di Interventi finanziari. La Banca provvederà altresì ad accreditare sul conto corrente indicato da Finlombarda l'intero importo del Lotto Finanziario entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi, con valuta pari alla data della suddetta comunicazione;
- (iii) restituire a Finlombarda, decorsi 12 (dodici) mesi dalla Data di Accredito senza che il Lotto Finanziario sia stato completamente impegnato ai sensi della lettera sub (i), la residua quota del Lotto Finanziario. A tal fine la Banca provvederà a comunicare a Finlombarda in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del predetto termine, il mancato impegno per l'intero importo. La Banca provvederà altresì ad accreditare sul conto corrente indicato da Finlombarda l'importo dovuto entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi, con valuta pari alla data della suddetta comunicazione;
- (iv) restituire a Finlombarda, entro 30 (trenta) giorni dal termine indicato al successivo art. 16, la quota del Fondo di Garanzia non escussa (ed eventualmente reintegrata a seguito di recuperi) e l'importo della Componente Bullet dei singoli Interventi finanziari, rimborsato anticipatamente prima della scadenza. Tali somme saranno accreditate sul conto corrente indicato da Finlombarda maggiorate degli interessi maturati e non ancora corrisposti.



ART. 7 - OBBLIGHI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI ACCESSO E DI CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

La Banca dovrà provvedere a:

- a) acquisire le richieste di Intervento finanziario presentate dai potenziali Beneficiari diretti;
- b) svolgere l'istruttoria delle richieste di Intervento finanziario con riguardo sia ai soggetti richiedenti, che ai programmi di consolidamento e sviluppo delle attività delle Cooperative. Particolare attenzione dovrà essere posta alla verifica dei requisiti soggettivi in capo sia ai soggetti richiedenti che alla Cooperativa. La Banca si impegna ad espletare l'attività istruttoria con le modalità e nel rispetto dei tempi indicati nella proposta di investimento;
- c) concedere gli Interventi finanziari, relativamente alla Componente Amortizing alle seguenti condizioni:
 - *[condizioni presentate nella proposta di investimento]*

Fatte salve le imposte di legge, la Banca prende atto ed accetta che, relativamente a ciascun Contratto di Intervento finanziario, né il Beneficiario diretto, né la Cooperativa dovranno sopportare ulteriori costi, oneri accessori e/o spese all'infuori di quanto sopra indicato, incluse le ipotesi di estinzione anticipata e/o la decurtazione parziale dell'Intervento finanziario;

- d) conformarsi agli impegni previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, come meglio specificato al successivo art. 11 e agli impegni di promozione di fondi comunitari come meglio specificato al successivo art. 10;
- e) sottoscrivere, utilizzando lo schema di contratto già condiviso con Finlombarda, i Contratti di Intervento finanziario e qualsiasi contratto, accordo, documento connesso e/o collegato ai predetti Contratti di Intervento finanziario;
- f) erogare, a meno di ritardi non imputabili alla Banca, gli Interventi Finanziari in un'unica soluzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di delibera di concessione dell'Intervento finanziario, previa la sottoscrizione della idonea documentazione contrattuale;
- g) gestire tutte le attività amministrative e finanziarie derivanti dai Contratti di Intervento finanziario;
- h) esercitare anche in nome e per conto di Finlombarda tutti i diritti, facoltà o poteri, connessi a ciascun Contratto di Intervento finanziario;
- i) esercitare anche in nome e per conto di Finlombarda ogni iniziativa e/o azione nei confronti dei Beneficiari diretti per il recupero dei crediti derivanti dall'Intervento Finanziario concesso dandone informativa a Finlombarda stessa.

ART. 8 – OBBLIGHI INFORMATIVI

- a) La Banca dovrà procedere a inviare a Finlombarda, con cadenza semestrale a decorrere dalla Data di Accredito e, limitatamente al primo anno di operatività, con cadenza quadrimestrale, un'informativa sugli elementi di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - richieste di Intervento finanziario ricevute;
 - Interventi finanziari deliberati, in ordine cronologico, con dettaglio per ciascuno di: importo, nominativo del Beneficiario diretto, codice fiscale, eventuale categoria di Soggetto Svantaggiato, ragione sociale della



Cooperativa presso cui lo stesso presta attività in qualità di socio cooperatore, specifica categoria di Cooperativa, relative condizioni applicate (incluso spread, costi di istruttoria e Indicatore Sintetico di Costo ("I.S.C.")), intensità di aiuto;

- Interventi finanziari erogati;
- escussioni delle garanzie effettuate e/o recuperi dopo dette escussioni dei crediti garantiti;
- movimentazioni e giacenza sul Conto Corrente a mezzo invio estratti conto;

La sopradetta informativa dovrà essere inviata in formato cartaceo ed elettronico entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del semestre o quadrimestre di riferimento.

La Banca sarà altresì tenuta a:

- (i) adempiere, anche in nome e per conto di Finlombarda, ad ogni obbligo di pubblicità e trasparenza, previsto dal Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla Delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, cui è stata data attuazione con provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003. Rimane sin d'ora inteso che la Banca adempierà, laddove previsto, agli obblighi di segnalazione a Centrale Rischi in conformità ad ogni norma di legge applicabile con riferimento all'intero Intervento finanziario di volta in volta erogato. Gli eventuali adempimenti relativi al d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 saranno effettuati dalla Banca per l'intero importo;
- (ii) produrre a Finlombarda, a fronte di specifica richiesta, tutta la necessaria documentazione inerente il Beneficiario diretto, e l'Intervento finanziario, al fine di permettere la realizzazione di attività ispettive e di controllo.

TITOLO III : OBBLIGHI RELATIVI AGLI INTERVENTI FINANZIARI

ART. 9 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI FINANZIARI

9.1 L'erogazione degli Interventi finanziari ai Beneficiari diretti da parte della Banca avverrà secondo procedura a sportello gestita dalla Banca medesima che provvederà a dare adeguata pubblicità dell'apertura dei termini, della documentazione richiesta e degli elementi oggetto di valutazione.

La domanda di accesso all'Intervento finanziario potrà essere presentata da persone fisiche che prestano o presteranno (mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie concesse) attività come soci cooperatori presso le Cooperative.

Potranno accedere all'Intervento finanziario fino ad un massimo di 50 (cinquanta) soci cooperatori per singola Cooperativa: tale condizione comporta che i Beneficiari diretti dell'Intervento finanziario potranno sottoscrivere e versare un importo a titolo di capitale sociale complessivamente non superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascuna Cooperativa, fatti salvi i limiti di cui al regime degli aiuti c.d. "de minimis", di cui al successivo articolo 11. A tale proposito la Banca dovrà acquisire una dichiarazione del legale rappresentante della Cooperativa (sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) attestante la natura della cooperativa medesima, come definita dalla presente convenzione, nonché la tipologia e l'importo complessivo di finanziamenti ottenuti in regime "de minimis", compreso l'Intervento finanziario oggetto della presente convenzione.



- 9.2** La Banca effettuerà l'istruttoria delle singole richieste di Intervento finanziario secondo le modalità ed i tempi indicati nella proposta di investimento, tenendo altresì conto della funzionalità dell'Intervento finanziario rispetto ai programmi di consolidamento e sviluppo delle attività delle Cooperative.
A seguito dell'esito positivo dell'attività istruttoria, la Banca sottoscriverà con il Beneficiario diretto il Contratto di Intervento finanziario, provvedendo alla erogazione dell'importo totale dello stesso secondo quanto ivi previsto.
- 9.3** Con riferimento al contenuto del Contratto di Intervento finanziario, la Banca si impegna a prevedere che:
- a) unico debitore obbligato, per la Componente Amortizing e per la Componente Bullet, sia esclusivamente il Beneficiario diretto;
 - b) ciascun Intervento finanziario sia destinato alla sottoscrizione, da parte del Beneficiario diretto, di una quota del capitale sociale della Cooperativa e sia erogato:
 - in un'unica soluzione mediante accredito finale sul conto corrente della Cooperativa previa accettazione da parte di quest'ultima della cessione in garanzia dei crediti di cui al successivo punto (ii),
 - comunque, massimo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla predetta accettazione;
 - c) all'infuori della cessione in garanzia dei crediti di cui al successivo punto (ii) e del Fondo di Garanzia, dalla Banca non venga richiesta né ottenuta dal Beneficiario diretto e/o per conto del Beneficiario diretto alcuna garanzia reale e/o personale;
 - d) ciascun Beneficiario diretto dichiararsi di non avere avuto accesso al medesimo Intervento finanziario presso un altro istituto di credito accreditato a seguito di partecipazione al Bando.
- 9.4** Relativamente alla Componente Bullet, il Contratto di Intervento finanziario dovrà inoltre prevedere che:
- (i) nel caso in cui il Beneficiario diretto abbia prestato, ininterrottamente, per l'intera durata dell'Intervento finanziario, la propria attività presso la Cooperativa di cui è socio cooperatore e abbia, inoltre, rimborsato interamente la Componente Amortizing, il Beneficiario diretto non sia tenuto al rimborso della Componente Bullet, che si intenderà pertanto estinta ad ogni effetto di legge e di contratto, senza alcuna pretesa da parte di Finlombarda verso la Banca;
 - (ii) nel caso in cui il Beneficiario diretto perda la qualifica di socio cooperatore prima della scadenza dell'Intervento finanziario, la sola Componente Bullet benefici di una cessione in garanzia dei crediti eventuali e futuri vantati dal Beneficiario diretto nei confronti della Cooperativa, previa accettazione da parte di quest'ultima, per il rimborso delle quote sociali.
- 9.5** Relativamente alla Componente Amortizing, il Contratto di Intervento finanziario dovrà invece prevedere che:
- 1) *[eventuale apertura conto corrente Beneficiario diretto]*
 - 2) in caso di cessazione della qualifica di socio cooperatore in capo al Beneficiario diretto, lo stesso sia tenuto al rimborso anticipato alla Banca del debito residuo di cui alla Componente Amortizing, senza che ad esso vengano applicati oneri aggiuntivi per il rimborso anticipato, fatti salvi gli eventuali interessi di mora che dovessero maturare per il ritardato pagamento dell'importo dovuto.



ART. 10 – ATTIVITÀ PROMOZIONALI E PUBBLICITÀ

La Banca si impegna a conformarsi agli impegni previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e/o promozione dei fondi comunitari.

La Banca, al fine di dare adeguata promozione all'iniziativa si obbliga ad effettuare le attività promozionali e di pubblicità, secondo i contenuti indicati nella proposta di investimento originaria.

A tal fine la Banca si impegna a:

1. (... proposta di investimento ...)

ART. 11 – REGIME DEGLI AIUTI

Gli Interventi finanziari vengono concessi sulla base e nel rispetto del regolamento (CE) 1998/2006 (aiuti c.d. "de minimis") e vengono quantificati come disposto dall'art. 2, n. 4, lettera c) del medesimo regolamento. Le modalità di calcolo dell'intensità di aiuto concesse saranno condivise con Finlombarda.

E' obbligo della Banca comunicare alla Cooperativa l'intensità di aiuto relativa all'intervento finanziario riconosciuto al Beneficiario diretto per la capitalizzazione della Cooperativa.

ART. 12 - FONDO DI GARANZIA ED ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il Fondo di Garanzia, costituito presso la Banca a seguito dell'accreditamento da parte di Finlombarda del Lotto Finanziario, dovrà essere utilizzato, nel limite massimo del (...)% (..... per cento) del Lotto Finanziario, per la copertura delle prime perdite derivanti dal Default del Beneficiario diretto.

Il Fondo di Garanzia si intende costituito in proporzione al valore del portafoglio costituito, per la parte deliberata degli Interventi finanziari – così come determinata all'art. 6 par. (i) e (iii) – e tenendo conto altresì della loro effettiva erogazione. Si intende pertanto che l'ammontare massimo pari a euro (...) (...../00), corrispondente al (...) (...per cento) del valore del Lotto Finanziario, sarà moltiplicato per il rapporto tra, al numeratore, la sommatoria degli Interventi finanziari deliberati ed effettivamente erogati e, al denominatore, l'importo complessivo pari a euro (.....) (...../00). La parte eventualmente eccedente l'ammontare massimo del Fondo di Garanzia dovrà essere restituita a Finlombarda, decorsi 26 (ventisei) mesi dalla Data di Accredito senza che il Lotto Finanziario sia stato completamente impegnato ed erogato ai sensi della presente. A tal fine la Banca provvederà a comunicare a Finlombarda in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del predetto termine, il mancato impegno per l'intero importo del Fondo di Garanzia. La Banca provvederà altresì ad accreditare sul conto corrente indicato da Finlombarda l'importo dovuto entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi, con valuta pari alla data della suddetta comunicazione.

Le Parti convengono espressamente che, in caso di Default di un Intervento finanziario, la Banca potrà rivalersi, a prima richiesta, sul Fondo di Garanzia limitatamente all'80% (ottanta per cento) del credito non pagato per la Componente Amortizing.



In caso di escussione del Fondo di Garanzia, qualora la Banca recuperasse, in tutto o in parte, per qualsivoglia causa o ragione, il credito garantito, la Banca medesima sarà tenuta a restituire a Finlombarda, mediante riaccredito sul conto vincolato, un importo pari all'ammontare recuperato.

Resta inteso che il Fondo di Garanzia costituisce l'importo massimo escutibile dalla Banca a fronte dell'inadempimento dei Beneficiari diretti ai Contratti di Intervento finanziario e che in nessun caso né Finlombarda né tantomeno la Regione Lombardia saranno tenute a corrispondere alcun importo a qualsiasi titolo alla Banca in caso di inadempimento dei Beneficiari diretti. Pertanto, la Banca non potrà in nessun caso soddisfare i propri crediti ed i propri diritti (inclusi i diritti di garanzia relativi al Fondo di Garanzia) mediante azioni rivolte contro il patrimonio di Finlombarda e/o della Regione Lombardia.

ART. 13 - STRUTTURE E RISORSE UMANE IMPEGNATE

Per l'esecuzione delle attività e l'adempimento degli obblighi scaturenti (direttamente e indirettamente) dalla presente convenzione e dai Contratti di Intervento finanziario stipulati in attuazione della stessa, la Banca provvede con le strutture e le risorse umane qualificate, indicate nella proposta di investimento.

In relazione alle risorse umane impegnate nei servizi, la Banca è tenuta a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente sia contrattuale, che fiscale, tributario, previdenziale ed assicurativo.

ART. 14 - CLAUSOLA GENERALE IN ORDINE AGLI OBBLIGHI ED AGLI ONERI CONTRATTUALI

Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività scaturenti dalla presente convenzione ed ad essa connessi, debbono intendersi a completo carico della Banca, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione a carico di Finlombarda.

ART. 15 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DOVERE GENERALE DI COOPERAZIONE E DI BUONA FEDE

Le Parti riconoscono che le attività previste nella presente convenzione necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

ART. 16 - DURATA

Fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata previste all'art. 18, la presente convenzione è efficace a partire dalla sua sottoscrizione sino al (...). Qualora alla data di scadenza sussistano finanziamenti in fase di contenzioso, per questi ultimi la presente convenzione conserverà efficacia fino alla loro totale estinzione.



ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI

La Banca è tenuta a sottoporre la propria attività ai processi valutativi ed ai controlli predisposti da Finlombarda per verificare l'esecuzione della presente convenzione e delle finalità di cui all'Intervento descritto in premessa.

Finlombarda e/o Regione Lombardia e/o la Commissione Europea effettueranno controlli e verifiche costanti sullo svolgimento dei servizi acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali ed organizzativi definiti e l'adempimento degli impegni ed obblighi ivi previsti.

ART. 18 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE

Finlombarda si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di accertato grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della Banca.

Finlombarda potrà procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

1. sopravvenuta insussistenza dei requisiti indicati in sede di gara e sussistenti al momento della stipula della presente convenzione;
2. mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 che precedono, nonché mancato rispetto delle condizioni economiche e finanziarie, delle tempistiche e dello svolgimento delle attività previste dalla proposta di investimento di cui all'Allegato 1 alla presente convenzione e dalla proposta di investimento originaria;
3. cessazione o esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione della Banca sempre che comporti l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni dedotte nella presente convenzione;
4. cessione parziale o totale della presente convenzione;
5. ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte della Banca, di tutti o parte dei servizi oggetto della presente convenzione.

La risoluzione della presente convenzione, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Finlombarda alla Banca mediante lettera raccomandata e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ

La Banca solleva Finlombarda, per fatti imputabili alla Banca stessa, da ogni responsabilità e terrà indenne quest'ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessa e/o derivante dallo svolgimento del presente incarico da parte della Banca e dalla realizzazione delle attività qui previste. Pertanto, la Banca sarà l'unica obbligata al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili alla stessa Banca (e/o agli operatori da questa impiegati), anche se riferite a profili attuativi della presente convenzione.



ART. 20 - RECESSO DALLA CONVENZIONE

Le Parti potranno recedere per comprovata giusta causa dalla presente convenzione, con preavviso di almeno 90 giorni, senza pregiudizio per i Contratti di Intervento finanziario già stipulati a quella data, che continueranno ad essere validi ed efficaci tra le Parti.

ART. 21 - RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione della presente convenzione e dei conseguenti Contratti di Intervento finanziario; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con la presente convenzione e con i contratti di intervento finanziario.

Le Parti si danno reciprocamente atto:

- di operare con la qualifica di Titolare del trattamento ex art. 28 del d.lgs. 196/2003 dei dati personali oggetto del contratto in essere, nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto dei provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- di adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del d.lgs. 196/2003 ed in particolare di aver predisposto il Documento programmatico per la sicurezza ai sensi della regola 19 del Disciplinare Tecnico – Allegato B del D.lgs. n. 196/2003.

ART. 22 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione ed ai suoi allegati che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della convenzione stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È espressamente vietata la cessione della presente convenzione e delle attività ivi previste nonché di tutti o di parte dei diritti da essa derivanti.

ART. 24 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta dalla presente convenzione o da effettuarsi ai sensi della stessa dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e potrà essere anticipata, qualora possibile, a mezzo telefax, dovendosi in tal caso ritenere effettuata nella data di trasmissione risultante dal rapporto di fax del trasmittente.

Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- **se a Finlombarda: ...;**



- **se alla Banca: ...**

ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna Parte in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

ART. 25 - TASSE, COSTI E SPESE

Le Parti prendono atto ed accettano che le tasse e le imposte, nonché i costi e gli oneri connessi e/o derivanti da tale convenzione e/o dallo svolgimento delle operazioni qui dedotte (ivi incluso, inter alia, l'acquisto dei crediti di cui all'art. 9 che precede) sono ad esclusivo carico della Banca, fatta eccezione per i costi e gli oneri sostenuti direttamente da Finlombarda per le attività oggetto della presente convenzione di propria competenza.

Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione della convenzione in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente o derivante dalla presente convenzione o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.



ALLEGATO 2

Elenco dei Soggetti Svantaggiati

Ai fini del presente Bando, sono considerati Soggetti Svantaggiati i soggetti di cui alla Legge n. 381 del 1991 (Disciplina delle cooperative sociali), ovvero:

1. Invalidi fisici,
2. Invalidi psichici e sensoriali,
3. Ex degenti di istituti psichiatrici,
4. Soggetti in trattamento psichiatrico,
5. Tossicodipendenti,
6. Alcolisti,
7. Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
8. Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Sono altresì considerati soggetti svantaggiati:

9. Giovani con età compresa tra 16 e 25 anni e D.D.I.F. (Diritto-Dovere di Istruzione e Formazione) assolto,
10. Donne di età superiore a 40 anni,
11. Uomini di età superiore a 50 anni,
12. Immigrati,
13. Persone con titolo di studio inferiore al diploma,
14. Persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi,
15. Famiglie monoparentali (genitore con almeno un figlio a carico).



ALLEGATO 3

Tabella A

Elemento 1.1 - Struttura distributiva e operativa dedicata all'intervento (art. 5.2.2 del bando)

Province	n.° Sportelli	n.° Comuni sede di Sportello
Bergamo		
Brescia		
Como		
Cremona		
Lecco		
Lodi		
Mantova		
Milano		
Monza e Brianza		
Pavia		
Sondrio		
Varese		

Tabella B

Elementi economico-finanziari (art. 5.2.2 del Bando)

Elemento 2.1	
<u>Livello dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) massimo previsto a carico del Beneficiario diretto</u>	
<i>Condizioni Intervento finanziario</i>	
- spread annuo rispetto al tasso di riferimento (IRS 5 anni)	%
- commissione di istruttoria	€
<i>Condizioni eventuale Conto corrente del Beneficiario</i>	
- ISC conto corrente del Beneficiario diretto	€
Elemento 2.2	
<u>Quota del Lotto finanziario destinata a garanzia della componente <i>amortizing</i></u>	
- quota percentuale del lotto (<i>max 10%</i>)	%
Elemento 2.3	
<u>Tasso di interesse attivo sul conto corrente</u>	
- tasso di riferimento	...
- spread annuo rispetto al tasso di riferimento	%
- liquidazione periodica degli interessi	...



ALLEGATO 4

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'ISTANZA

Spett.le
Finlombarda S.p.A
P.zza Belgioioso 2
20121 - Milano

Oggetto: bando per la selezione di intermediari bancari finalizzato all'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Jeremie FSE.

Il _____ sottoscritto
nato _____ il _____ a
_____ della
in qualità di _____ della
banca/società _____
con _____ sede _____ in
_____ codice fiscale _____ - partita
con _____ I.V.A. _____
telefono _____ fax _____ email _____

chiede

di partecipare alla procedura indicata in oggetto (*barrare la casella di interesse*):

- singolarmente;
- come capogruppo/mandataria di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da: _____
- mandante di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da: _____
- società, costituita in forma di _____ con potere di rappresentanza dei propri soci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5.1.1. del bando integrale di gara.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal codice penale e dalle altre leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara



- 1) che la banca / i soci della società è / sono iscritta / i all'albo ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.385/93 indicando i seguenti dati:
 - denominazione Istituto:
 - sede sociale:
 - n° iscrizione Registro Imprese, C. F. e P.IVA:
 - data di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.385/93 e n° iscrizione:
 - codice ABI:
- 2) che la banca / i soci della società è / sono in possesso delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività bancaria con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 10 del d.lgs. n. 385 del 01/09/1993;

ovvero, in caso di banca che esercita l'attività in Italia ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 385/1993

- 1) che la banca / i soci della società ha / hanno facoltà di esercitare l'attività bancaria in Italia, indicando i seguenti dati:
 - denominazione Istituto:
 - sede sociale:
 - n° iscrizione Registro Imprese, C.F. e P.IVA (ove esistente):
 - data di richiesta inviata a Banca d'Italia da parte dell'Autorità di Vigilanza del paese di origine della banca
 - data di comunicazione di Banca d'Italia alla banca:
- 2) che la banca / i soci della società è / sono in possesso delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività bancaria con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 10 del d.lgs. n. 385 del 01/09/1993;

ovvero, in caso di soggetti iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993

- 1) che la società è parte del Gruppo Bancario (indicare la denominazione del Gruppo Bancario di appartenenza), iscritto all'Albo dei Gruppi bancari di cui all'art. 64 d.lgs. 385/93 ;
- 2) che la società è iscritta all'elenco speciale di cui all' art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, indicando i seguenti dati:
 - denominazione della società:
 - sede sociale:
 - n° iscrizione Registro Imprese, C. F. e P.IVA:
 - data di iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs.385/93: e n°. iscrizione :
- 3) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 34 comma 2 e 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- 4) che, in ogni caso, non sussiste alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa;
- 5) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 161 del 18.03.1998 o al d.m. n. 516 del 30.12.1998;



- 6) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando integrale di gara e nello Schema di contratto ad esso allegato, nonché nelle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte;

dichiara altresì:

- 7) (*barrare la casella di interesse*):
- a. di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata con le seguenti Banche (*indicare denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA per ciascuna banca indicata*);
 - b. di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna Banca;
- 8) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare nell'ambito di qualunque attività promozionale che verrà svolta, l'apporto finanziario all'operazione fornito dalla Regione Lombardia a mezzo del fondo di investimento JEREMIE FSE secondo le modalità di comunicazione che verranno definite nel contratto che sarà stipulato a fronte dell'assegnazione del Lotto Finanziario.
- 9) (*in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo*)
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandataria a:
- i. Banca _____
 - ii. con sede
in _____
 - iii. con codice fiscale - partita I.V.A. _____
- che si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riferimento ai raggruppamenti di imprese, e che la sopradetta banca interverrà, quale mandataria per le seguenti banche (*indicare denominazione, ragione sociale e sede per ciascuna banca mandante*).
- iv. Banca _____
 - v. con sede
in _____
 - vi. con codice
fiscale - partita I.V.A. _____
- 10) (*in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito*)
allega mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- 11) (*in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito*)
di impegnarsi ad indicare in sede di offerta la quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese, nonché i servizi della concessione oggetto di esecuzione, nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazione.
- 12) (*in caso di società di cui alla lettera d) dell'art. 5.1.1. del bando integrale di gara*)
Allega statuto e dichiarazione contenente l'indicazione dei soci che intendono partecipare alla presente procedura.

DATA

TIMBRO E FIRMA.



NOTA BENE

La presente istanza di partecipazione, in caso di costituendi raggruppamenti temporanei di imprese, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale (o da soggetto abilitato ad impegnare la banca) di ciascuna Banca che partecipi al raggruppamento.

La presente istanza di partecipazione, in caso di società di cui alla lettera d) dell'art. 5.1.1. del bando integrale di gara dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale (o da soggetto abilitato ad impegnare la società) e da ciascun socio che intende partecipare alla procedura.

La presente istanza deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 d.p.r. n. 445/2000.